

UNIONE MONTANA
SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI

Piazzale della Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI)

Tel. 0424 462502 – 63700 – Fax 0424 64567

e-mail: info@reggenza.it – www.reggenza.com – pec: cmreggenza@legalmail.it

C.F. 84002730244 - P.IVA 00881020242

Asiago.....

13 MAR. 2020

Prot. n. 000733

OGGETTO : DPCM 11.03.2020 – Individuazione dei servizi indifferibili da rendere in presenza .

Decreto n. 2 /2020

IL PRESIDENTE

Premesso che i provvedimenti governativi vigenti, qui integralmente richiamati, impongono limitazioni alle attività pubbliche e private e alla circolazione delle persone fisiche sull'intero territorio nazionale, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimi i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e 9 marzo 2020;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020, in materia di misure di contenimento del contagio da COVID-19 - art.4 "Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale" che stabilisce alla lettera a) "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";

CONSIDERATO che l'art.1 lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e l'art.2 lettera r) del Decreto del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 ribadiscono la stessa indicazione;

CONSIDERATO che l'esplosione del Coronavirus rappresenta la più grande emergenza sanitaria degli ultimi anni;

RITENUTO che, in questa situazione così critica, lo smart working è una delle soluzioni per continuare a garantire i servizi ai cittadini;

VISTA la vigente normativa in materia, l'art.14 della Legge 7 agosto 2015, n.124, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n.3, in osservanza del capo II della legge 22 maggio 2017, n.81;

CONSIDERATO Che la circolare del ministro per la p.a. Fabiana Dadone 1/2020, diffusa nei giorni scorsi dispone espressamente, infatti, che col Decreto Legge 9/2020 (il secondo decreto sull'emergenza Coronavirus) «è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime»;

EVIDENZIATA l'esigenza di rivedere i propri modelli organizzativi;

VISTE le richieste pervenute dal personale dipendente;

CONSIDERATO che per motivi precauzionali, il personale dipendente potrebbe trovarsi nella condizione di ottemperare alle misure prescritte della quarantena;

LIMITATAMENTE al periodo di emergenza sanitaria e comunque sino al 25 marzo 2020;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art.1 comma 6 del DPCM del 11.03.2020: *“Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”*;

RITENUTO INDISPENSABILE, onde procedere all'organizzazione delle attività sulla base delle disposizioni normative in ultimo citate, e garantire il rispetto delle stesse tenendo conto delle misure emergenziali, individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

DATO atto comunque che:

- i responsabili di servizio hanno la necessaria autonomia organizzativa per garantire la continuità dei servizi e per richiedere al proprio personale specifiche attività da rendere in presenza per particolari necessità contingenti;
- i medesimi responsabili provvederanno pertanto ad individuare le unità di personale, per i diversi profili professionali, che saranno presenti in sede secondo una turnazione prestabilita, in modo da garantire il funzionamento di ogni ufficio e la continuità dei servizi;
- gli stessi responsabili sono autorizzati a svolgere le necessarie attività di coordinamento da remoto e con l'ausilio di posta elettronica e PC;
- il servizio ragioneria deve continuare a svolgere il minimo indispensabile di attività per non ritardare i pagamenti e le determinazioni cui dovesse essere necessario dar seguito anche in questo momento di emergenza e dato atto che il responsabile non ha a disposizione una rete idonea allo svolgimento dell'attività da remoto.

RITENUTO, in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio a quanto richiesto dalla legge, onde consentire agli uffici le immediate e più confacenti decisioni;

Tutto ciò premesso

DISPONE

1. DI INDIVIDUARE i servizi indifferibili da rendersi in presenza come segue:

- Protocollo e notificazione atti;

- Servizio ragioneria, stipendi e mandati di pagamento

2. che tutte le attività di protezione civile di competenza comunale sono da intendersi quali attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e che, in ogni caso, dovrà essere garantita la presenza dei dipendenti necessari a garantire l'assolvimento delle stesse, se pur non in necessaria compresenza.

3. che per le rimanenti attività, per le quali non è stato possibile attivare lo smartworking od almeno fino a quando non sia possibile attivarlo, di privilegiare l'istituto delle ferie, anche d'ufficio

Il presente decreto viene portata a conoscenza dei dipendenti, del Segretario dell'Unione, delle Posizioni Organizzative, delle RSU, delle OO.SS. Territoriali e della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo on line e nella sezione di Amministrazione Trasparente e cessa i propri effetti alla data dal 25/03/2019.

Il Presidente
Emanuele Munari

